

## FOGLIO INFORMATIVO

### FIDEIUSSIONE OMNIBUS

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa. –  
Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)  
Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE –  
Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300  
E-mail [info@terradotranto.bcc.it](mailto:info@terradotranto.bcc.it); sito internet: [www.bccterradotranto.it](http://www.bccterradotranto.it)  
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023  
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9  
Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977  
Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.  
Tasso annuo massimo per interessi di mora: tanto quanto previsto sul rapporto garantito.

#### RECESSO E RECLAMI

##### **Recesso dal contratto**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca presso la Sede Amministrativa, Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE; e-mail: [reclami@terradotranto.bcc.it](mailto:reclami@terradotranto.bcc.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, invece di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) (h).

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli – ove non l'abbia già fatto - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF. Le parti possono in ogni caso concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA (d)

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

### Note di redazione

(a) Indicare i numeri di telefono e fax degli uffici ai quali il cliente può rivolgersi per informazioni relative al contratto.

(b) Quest'ultima indicazione non deve essere riportata se la Banca non aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Fondo Istituzionale di Garanzia, le banche aderenti rendono nota la loro partecipazione al Fondo mediante apposita menzione negli atti e nella corrispondenza, nonché in ogni altra documentazione destinata a terzi.

(c) Il riferimento al Conciliatore BancarioFinanziario va mantenuta solo se la banca aderisce alla relativa Associazione.

(d) Se nelle parti libere del foglio informativo la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nella legenda.